



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"SANTA MARIA"**

**Via E. Chini n.37
38023 - Cles (TN)**

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI UTENTI SU POSTI LETTO AUTORIZZATI
MA NON CONVENZIONATI CON L'A.P.S.S. DI TRENTO DELL'AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA "SANTA MARIA"***

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 14
dicembre 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 15 di data 06
giugno 2016*

Art. 1 – Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7 del 21 settembre 2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, nei regolamenti attuativi e nello Statuto dell’A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43 del 15.02.2011.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso di persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in posti letto disponibili presso l’A.P.S.P. “Santa Maria” autorizzati ma non convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
2. I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati dall’A.P.S.P. nei posti letto non convenzionati sono gli stessi che l’A.P.S.P. assicura nei posti letti convenzionati con l’A.P.S.S. previsti dalla legislazione provinciale, dalle direttive annuali provinciali e dalla Carta dei Servizi dell’A.P.S.P..
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento sanitario dell’Ente.

Art. 3 – Destinatari

1. Possono accedere ai posti letto:
 - a) I residenti nel Comune di Cles, i residenti in altri comuni trentini o residenti in comuni extraprovinciali, autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
 - b) I cittadini italiani non autosufficienti residenti in comuni extraprovinciali inviati dall'azienda sanitaria locale di riferimento o che dispongano di impegnativa di quest'ultima al pagamento della retta sanitaria;
 - c) I cittadini italiani, residenti in comuni extraprovinciali o in comuni trentini che siano stati dichiarati non autosufficienti da una UVM del sistema sanitario provinciale o di altre regioni, appartenenti ad associazioni di categoria/circoli e quant'altro, che hanno siglato apposita convenzione con l'ente.

Art. 4 - Accesso al servizio

1. Con riferimento ai destinatari di cui alla **lettera a)**, il diretto interessato o un suo familiare, tutore o amministratore di sostegno, denominato di seguito il richiedente presenta apposita domanda di ammissione all'A.P.S.P..
 - a. La domanda di ammissione è valutata da apposita Commissione interna, composta dal Medico coordinatore, dal Coordinatore dei servizi e da una fisioterapista. La Commissione provvederà a valutare l'ospite mediante l'applicazione della scheda S.V.M., con esclusione della parte sociale ed attribuirà un punteggio all'ospite.

La valutazione della domanda di ammissione è finalizzata ad una verifica insindacabile della compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile; è finalizzata inoltre all'applicazione della tariffa deliberata annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione e differenziata fra retta alberghiera per richiedente autosufficiente, retta per richiedente parzialmente autosufficiente e retta per richiedente totalmente non autosufficiente.

- b. La Commissione di cui al comma precedente procederà ad effettuare successive rivalutazioni del richiedente qualora le condizioni di ingresso si modifichino, e comunque ciò verrà fatto ogni sei mesi.
- c. Il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di ricovero sottoscrive l'impegno a pagare interamente la retta di ricovero a suo carico e le eventuali variazioni della stessa sulla base delle valutazioni effettuate da parte della Commissione di cui ai commi 2 e 3.
- d. In caso di valutazione di cui al comma precedente positiva, l'A.P.S.P. comunica anche telefonicamente al richiedente la possibilità di ricovero. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di ricovero entro 2 giorni. In caso di valutazione di cui al comma precedente negativa o di indisponibilità temporanea di posto letto, la domanda di ammissione è sospesa fino al verificarsi delle condizioni per l'ammissione.

2. Con riferimento ai destinatari di cui alle **lettere b) e c)** dell'art. 3, l'accesso è gestito sulla base di accordi con l'A.S.L. interessata che si impegna al pagamento della retta sanitaria o sulla base delle modalità e/o degli accordi derivanti dalla sottoscrizione di apposite convenzioni.

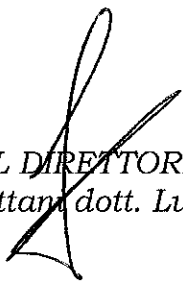
Art. 5 – Durata del ricovero

1. Il ricovero disciplinato da questo regolamento è da intendersi di norma come temporaneo.
2. Per gli utenti residenti in comuni extraprovinciali ricoverati a seguito di una convenzione con una ASL di altra provincia, regione, altro Ente o associazione, ecc., la durata del ricovero è definita d'intesa con quest'ultima.
3. L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento.
4. E' facoltà dell'Azienda dimettere l'utente del servizio qualora lo stesso non accetti le valutazioni della Commissione interna e/o non provveda al pagamento della retta corrispondente.

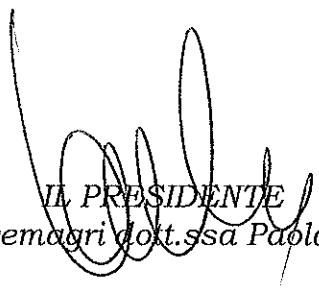
Art. 6 –Regime tariffario

1. Ai destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 3 viene applicata una retta giornaliera fissata dal Consiglio di Amministrazione, che si differenzia sulla base della valutazione fatta da parte della Commissione interna, in retta per autosufficiente, retta per parzialmente autosufficiente e retta per totalmente non autosufficiente.

2. L'acquisizione di farmaci e di presidi è assicurata attraverso le modalità normalmente previste dal servizio sanitario provinciale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di presidi sanitari non riconosciuti dal servizio sanitario sono a carico dell'utente.
3. Il beneficiario ha facoltà di mantenere il proprio medico di medicina generale o di avvalersi del servizio medico della R.S.A., con contestuale revoca del proprio medico.
4. Ai destinatari di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3 viene applicata la retta alberghiera vigente per i posti letto per R.S.A. convenzionati con l'A.P.S.S.. All'A.S.L. inviante viene addebitata la tariffa sanitaria fissata dalla Provincia per i residenti in comuni extraprovinciali. Per i soggetti che usufruiscono del posto letto a seguito di apposita convenzione, le modalità di scomposizione e addebito della retta complessiva sarà disciplinata all'interno della specifica convenzione.
5. Il pagamento della retta è dovuto dal giorno dell'accettazione del ricovero.
6. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere, con apposita deliberazione, eventuali riduzioni della retta a seguito del verificarsi di assenza degli utenti o di altri eventi.



IL DIRETTORE
Cattani dott. Luca



IL PRESIDENTE
Demagri dott.ssa Paola